

AZIENDA SPECIALE “A. PARMIANI”

con sede in Arcisate – via Roma n. 2

Cod. Fisc. e n. Registro Imprese di Varese n. 02725860122

C.C.I.A.A. di Varese n 02725860122

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO

del giorno 26/03/2025

Oggetto: Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

VISTI:

- La deliberazione consiliare n. 16 del 22 giugno 2016 con oggetto “Trasformazione della società “Farmacia Arcisate srl” in “Azienda Speciale A. Parmiani” e affidamento alla stessa dei servizi socio educativi, socio sanitari, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero”;
- La deliberazione consiliare n. 30 del 30 luglio 2016 con oggetto “Revoca all’Istituzione A. Parmiani dei servizi educativi, servizi attinenti allo sport, servizi culturali e contestuale assegnazione all’Azienda Speciale “A. Parmiani”;
- il contratto di servizio per servizio farmaceutico così come approvato dalla deliberazione consiliare n. 16/2016;
- il contratto di servizio per lo svolgimento servizi educativi, culturali, sportivi così come approvato dalla deliberazione n. 30/2016;
- l’assemblea straordinaria del 12.07.2016, l’Assemblea dei soci della società Farmacia Comunale di Arcisate S.r.l. ha proceduto alla formale trasformazione della s.r.l. in azienda speciale “A. Parmiani”; tale trasformazione avrà efficacia giuridica a decorrere dal 1° ottobre 2016;
- decreto del Commissario Prefettizio assunti poteri del Sindaco n.5 del 12.02.2025 con cui è stata confermata la nomina della D.ssa Ilenia Mottarelli quale Amministratore unico fino alla naturale scadenza del 16.05.2026;
- il vigente C.C.N.L. Assofarm per i dipendenti di Aziende Farmaceutiche Speciali;
- il vigente Regolamento aziendale di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica;
- l’art. 114 del D.Lgs. 267/00 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Preso atto che, in base alle disposizioni del Regolamento 2016/679 (GDPR) e s.m.i., il Data Protection Officer deve poter agire in autonomia nell’espletamento delle sue funzioni di controllo e vigilanza, nonché risultare un organo di riferimento per il personale aziendale con funzioni di responsabilità.

Considerato che l’Azienda non dispone di un ufficio dedicato a tale funzione, in quanto la struttura aziendale attuale non lo permette.

Valutato, pertanto, di affidare esternamente l’incarico di DPO per l’Azienda, ai fini di garantire l’autonomia necessaria all’espletamento delle sue funzioni di vigilanza e di controllo.

Visto il proprio verbale del 02.01.2025 con il quale si confermava la nomina interna di Direttore Generale dell'Azienda alla dipendente D.ssa Silvia Merchione per il triennio 2025 – 2027.

Vista la Direttiva del Direttore dell'Azienda n. 19 del 14.03.2025 con la quale si procedeva ad aggiudicare, per le motivazioni ivi espresse, l'incarico di DPO per l'Azienda Speciale fino al 30.06.2025, con decorrenza dell'assunzione di incarico di DPO dall'atto di nomina, all'operatore economico MB Safety S.r.l. con sede legale in Via Viale Borri, 5 Varese 21100 (VA) P.IVA 03404480125 per una spesa complessiva pari ad € 900,00.=.IVA esclusa (novecento/00);

Visto che nella medesima Direttiva si disponeva di provvedere successivamente al presente provvedimento alla nomina ufficiale di DPO per l'Azienda nei confronti del professionista incaricato, come individuato dall'operatore economico tra il suo staff, avente i requisiti professionali necessari all'espletamento delle sue funzioni, come previsti dalla normativa vigente.

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.» (art. 37, paragrafo 1, lett c);
- Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento.
- Nei chiarimenti in merito **Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8036793>, punto 3)**, il Garante per la protezione dei dati afferma che sono tenuti alla nomina le società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione.
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione

richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che l'Azienda Speciale "A. Parmiani"

- è tenuta alla designazione rientrando nelle fattispecie previste dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD e dei chiarimenti del Garante per la protezione dei dati;
- a seguito di valutazione ha ritenuto che MB Safety S.r.l., nella persona del soggetto dalla stessa individuata Dr.ssa Serenella Saccon, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DESIGNA

MB Safety S.r.l. quale Responsabile della Protezione dei Dati personali.

E DETERMINA

Di dare atto che:

- 1) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD il responsabile è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- 2) I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Azienda Speciale "A. Parmiani", che si impegna a:
 - a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate: documentazione interna inerente il personale, le informazioni inerenti le risorse utilizzate per i trattamenti in formato cartaceo ed elettronico, almeno un nominativo di riferimento interno reperibile durante gli orari d'ufficio, le informazioni necessarie a contattare i soggetti coinvolti nei trattamenti.

- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- 3) Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili al personale interno e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. Il contatto e-mail sarà inoltre reso disponibile tramite pubblicazione sul sito web e/o apposizione su carta intestata.
- 4) Di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 D.L. 33/201.

L'Amministratore Unico
D.ssa Ilenia Mottarelli